



Bruxelles, 13 ottobre 2021
(OR. en)

12815/21

ENV 747
AGRI 481
PECHE 368
FORETS 54
RECH 448
UD 245
COMER 97
COH 53
TRANS 598
SAN 597

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	13 ottobre 2021
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2021) 628 final
Oggetto:	RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sul riesame dell'applicazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2021) 628 final.

All.: COM(2021) 628 final



Bruxelles, 13.10.2021
COM(2021) 628 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**sul riesame dell'applicazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire
l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive**

Indice

1. INTRODUZIONE.....	2
2. ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO IAS	3
2.1. Articolo 4. Elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale	3
2.2. Restrizioni e deroghe (articoli 7, 8, 9, 31 e 32).....	10
2.3. Articolo 11. Specie esotiche invasive di rilevanza regionale e specie autoctone dell'Unione	10
2.4. Articolo 12. Specie esotiche invasive di rilevanza nazionale	11
2.5. Articolo 13. Piani d'azione sui vettori delle specie esotiche invasive.....	11
2.6. Articolo 14. Sistema di sorveglianza.....	13
2.7. Articolo 15. Controlli ufficiali.....	15
2.8. Articoli 16 e 17. Notifiche di rilevamento precoce ed eradicazione rapida nella fase iniziale dell'invasione	15
2.9. Articolo 19. Misure di gestione.....	16
2.10. Articolo 25. Sistema informativo di supporto.....	17
2.11. Sensibilizzazione	17
2.12. Costi di attuazione, benefici e finanziamenti	18
2.13. Problematiche legate all'attuazione	19
3. CONCLUSIONI.....	20

1. INTRODUZIONE

Le specie esotiche invasive sono animali e piante che, in seguito all'intervento umano, sono introdotti accidentalmente o deliberatamente in un ambiente naturale in cui normalmente non si trovano, con gravi conseguenze negative per il loro nuovo ambiente.

Le specie esotiche invasive sono una delle cinque principali cause della perdita di biodiversità in Europa e nel mondo¹ e possono avere effetti negativi significativi anche sulla salute umana e sull'economia. Il regolamento (UE) n.1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (regolamento IAS), entrato in vigore il 1° gennaio 2015, persegue i seguenti obiettivi: i) prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi delle specie esotiche invasive sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici; ii) limitare i danni sociali ed economici.

L'adozione del regolamento IAS ha rappresentato un grande passo avanti nello sviluppo della politica dell'UE per la biodiversità e ha realizzato sia i) l'azione 16 dell'obiettivo 5 della strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020², sia ii) l'obiettivo 9 di Aichi del piano strategico per la biodiversità 2011-2020 nell'ambito della convenzione sulla diversità biologica³.

La presente relazione riesamina l'applicazione del regolamento IAS secondo quanto previsto dal suo articolo 24, paragrafo 3; si basa principalmente sulle relazioni degli Stati membri⁴ relative al periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2018. La presente relazione va oltre tale periodo in tutti i settori per i quali sono disponibili informazioni più recenti. Le informazioni incluse nella presente relazione sono state tratte anche da una consultazione pubblica effettuata nel 2021.

L'analisi presentata nella presente relazione è limitata dal breve periodo di applicazione del regolamento. Sebbene il regolamento IAS sia entrato in vigore nel gennaio 2015, la maggior parte delle sue disposizioni ha avuto effetto solo nell'agosto 2016, quando è entrato in vigore il primo elenco dell'Unione.

I principali obblighi per gli Stati membri (ad esempio l'istituzione di un sistema di sorveglianza e la predisposizione di misure di gestione per le specie esotiche invasive di rilevanza unionale ampiamente diffuse) sono applicabili solo da gennaio 2018 (ossia trascorsi 18 mesi dall'adozione del primo elenco dell'Unione). L'obbligo per gli Stati membri di elaborare e attuare piani d'azione per trattare i vettori prioritari di introduzione e diffusione accidentali di specie esotiche invasive di rilevanza unionale si applica solo da luglio 2019 (cioè trascorsi 36 mesi dall'adozione del primo elenco dell'Unione).

Pertanto l'attuazione completa del regolamento IAS è iniziata solo nel luglio 2019. Per questo motivo la Commissione non integra la presente relazione con una proposta legislativa di modifica del regolamento.

¹ Segretariato della convenzione sulla diversità biologica (2020), Global Biodiversity Outlook 5.

² *La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020* (COM(2011) 244).

³ <https://www.cbd.int/decision/cop/?id=12268>.

⁴ Tutti gli Stati membri (si fa riferimento all'UE a 28 prima del recesso del Regno Unito) eccetto uno hanno presentato una relazione contenente informazioni che riguardano il periodo che va dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2018. Le informazioni trasmesse sono disponibili all'indirizzo ias.eea.europa.eu.

2. ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO IAS

2.1. **Articolo 4. Elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale**

L'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale ("l'elenco dell'Unione") è il fulcro del regolamento IAS. In esso sono riportate le specie esotiche invasive i cui effetti negativi sono considerati tali da richiedere un intervento concertato a livello dell'Unione. Le specie inserite nell'elenco sono soggette alle restrizioni e alle misure stabilite dal regolamento.

Per essere incluse nell'elenco dell'Unione, le specie devono soddisfare tutti i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, tenendo in debito conto: i) i costi di attuazione a carico degli Stati membri per gli interventi di contrasto delle specie esotiche invasive; ii) il costo del mancato intervento; iii) l'efficienza dei costi; e iv) qualsiasi aspetto sociale ed economico (articolo 4, paragrafo 6). Il processo si basa su valutazioni dei rischi, la cui qualità è verificata dal forum scientifico⁵. L'elenco dell'Unione e i relativi aggiornamenti sono adottati mediante atti di esecuzione, previo parere positivo del comitato per le specie esotiche invasive⁶.

Il primo elenco dell'Unione⁷ è entrato in vigore il 3 agosto 2016 e riportava 37 specie. Un primo⁸ e un secondo aggiornamento⁹ dell'elenco sono entrati in vigore rispettivamente il 2 agosto 2017 e il 15 agosto 2019. A seguito di questi aggiornamenti sono state aggiunte rispettivamente 12¹⁰ e 17 specie. Un terzo aggiornamento dell'elenco dell'Unione è previsto per la fine del 2021. Il numero totale delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale è attualmente 66 di cui:

- 30 specie animali e 36 specie vegetali;
- 41 specie principalmente terrestri, 23 specie principalmente di acqua dolce, 1 specie di acqua salmastra e 1 specie marina.

Le specie possono essere rimosse dall'elenco se cessano di soddisfare uno o più criteri, ma per il momento questo non si è mai verificato. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, l'elenco dell'Unione deve essere riesaminato nella globalità entro agosto 2022, sei anni dopo l'entrata in vigore della versione originaria.

Il regolamento ha permesso di selezionare in modo oggettivo e scientificamente fondato le specie da inserire nell'elenco. Tuttavia la solida valutazione scientifica alla base dell'elenco richiede tempi tutt'altro che rapidi: per completare una valutazione dei rischi occorrono almeno due anni. Trascorre poi almeno un altro anno prima che sia deciso se inserire le specie nell'elenco. Lo Stato membro che ritiene che una nuova specie esotica invasiva costituisca una minaccia imminente può tuttavia varare le misure di emergenza di cui all'articolo 10 - disposizione che fino ad oggi non è mai stata applicata.

⁵ Gruppo di esperti di cui all'articolo 28 del regolamento IAS.

⁶ Comitato di cui all'articolo 27 del regolamento IAS.

⁷ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione (GU L 189 del 14.7.2016, pag. 4).

⁸ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1263 della Commissione (GU L 182 del 13.7.2017, pag. 37).

⁹ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1262 della Commissione (GU L 199 del 26.7.2019, pag. 1).

¹⁰ L'iscrizione del cane procione (*Nyctereutes procyonoides*) si applica dal 2 febbraio 2019. Pertanto nel 2019 gli Stati membri hanno segnalato 48 specie.

Secondo studi recenti¹¹ l'aumento del numero delle specie esotiche di nuova introduzione non dà segno di saturazione; per la maggior parte dei taxa, anzi, si evidenziano aumenti nel tempo rispetto ai tassi delle prime registrazioni. Prima o poi molte di queste specie esotiche diventeranno invasive. Pertanto è piuttosto probabile che in futuro un numero maggiore di specie dovranno essere incluse nell'elenco dell'Unione. Secondo alcune pubblicazioni occorre inserire progressivamente nell'elenco qualche centinaio di specie al fine di raggiungere gli obiettivi del regolamento IAS¹². Alcuni portatori di interessi (ad esempio quelli dediti al commercio di specie esotiche) non condividono queste affermazioni, sostenendo che l'elenco dell'Unione include già troppe specie e che l'onere di attuazione è troppo pesante.

Nell'elenco dell'Unione non possono comunque essere incluse tutte le specie esotiche invasive, in quanto i criteri da soddisfare per l'iscrizione nell'elenco sono piuttosto severi. Il regolamento IAS prevede peraltro criteri di attribuzione della priorità abbastanza ampi. Ad esempio l'articolo 4, paragrafo 6, impone di dare la priorità a due tipi di specie esotiche invasive: i) quelle che non sono ancora presenti o la cui invasione è in fase iniziale e che molto probabilmente produrranno un effetto negativo significativo; e ii) quelle che sono già insediate e producono l'effetto negativo più significativo.

Delle 66 specie esotiche invasive che figurano nell'elenco, 12 non sono ancora presenti nel territorio dell'Unione, mentre molte sono già diffuse ampiamente e difficilmente potranno essere eradicare. Inserire nell'elenco specie ancora non presenti nell'UE ha un forte effetto preventivo, in quanto la specie non potrà essere portata nel territorio dell'Unione. Tuttavia l'esperienza ha dimostrato che spesso mancano le prove necessarie a completare la valutazione dei rischi per tali specie. Se a ciò si aggiunge l'incertezza sulle dinamiche delle comunità biologiche e sugli effetti dei cambiamenti climatici, risulta molto difficile prevedere i potenziali effetti di una specie, eventualmente introdotta. Di conseguenza l'inserimento nell'elenco di specie che non sono ancora presenti nell'UE si è dimostrato problematico. Tuttavia l'elenco dell'Unione ha comunque un effetto preventivo. Tutte le specie inserite nell'elenco che sono già insediate nell'UE (comprese le specie già presenti nella maggior parte degli Stati membri come la tartaruga palustre *Trachemys scripta* e il panace gigante *Heracleum mantegazzianum*) potrebbero teoricamente diffondersi ulteriormente in maniera significativa (cfr. figure 1 – 4)¹³. Prevenire questa ulteriore diffusione è stato uno dei principali argomenti a favore del loro inserimento nell'elenco dell'Unione.

¹¹ Cfr. ad es. Seebens H. *et al.* (2017), "No saturation in the accumulation of alien species worldwide", *Nature Communications*, 8:14435. doi.org/10.1038/ncomms14435.

¹² Cfr. Carboneras C. *et al.* (2017) "A prioritised list of invasive alien species to assist the effective implementation of EU legislation", *Journal of Applied Ecology* 2017, 1-9. <https://doi.org/10.1111/1365-2664.12997>; e Nentwig W. *et al.* (2018) "More than "100 worst" alien species in Europe", *Biological Invasions* (2018) 20:1611-1621. <https://doi.org/10.1007/s10530-017-1651-6>. Tuttavia diverse specie di cui si propone l'iscrizione nell'elenco dell'Unione esulano dall'ambito di applicazione del regolamento IAS e sono, nella maggior parte dei casi, gestite con altri strumenti, principalmente la normativa dell'UE sulla salute dei vegetali.

¹³ Ciò è dimostrato anche dalle valutazioni dei rischi su cui si basa l'elenco.





Figura1: Numero di specie esotiche invasive di rilevanza unionale sulle 48 specie indicate nelle segnalazioni con cui i singoli Stati membri ne hanno comunicato la presenza nel 2019 - Il Portogallo non ha effettuato nessuna segnalazione.

	AT	BE	BG	CY	CZ	DE	DK	EE	ES	FI	FR	GR	HR	HU	IE	IT	LT	LU	LV	MT	NL	PL	RO	SE	SI	SK	UK
Alopochen aegyptiaca	●	●	○	○	●	●	●	○	●	○	●	○	●	●	○	●	○	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●
Alternanthera philoxeroides	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Asclepias syriaca	●	●	○	○	●	●	○	○	●	○	●	○	●	●	○	●	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	○
Baccharis halimifolia	○	●	○	○	○	○	○	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cabomba caroliniana	●	●	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Callosciurus erythraeus	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Corvus splendens	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Eichhornia crassipes	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Elodea nuttallii	●	●	○	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Eriocheir sinensis	●	●	○	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gunnera tinctoria	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Heracleum mantegazzianum	●	●	○	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Heracleum persicum	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Heracleum sosnowskyi	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Herpestes javanicus	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Hydrocotyle ranunculoides	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Impatiens glandulifera	●	●	○	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Lagarosiphon major	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Lithobates catesbeianus	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ludwigia grandiflora	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ludwigia peploides	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Lysichiton americanus	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Microstegium vimineum	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Muntingia reevesii	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Myocastor coypus	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Myriophyllum aquaticum	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Myriophyllum heterophyllum	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Nasua nasua	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ondatra zibethicus	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Orconectes limosus	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Orconectes virilis	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Oxyura jamaicensis	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pacifastacus leniusculus	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Parthenium hysterophorus	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pennisetum setaceum	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Perccottus glenii	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Persicaria perfoliata	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Procambarus clarkii	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Procambarus fallax f. virginalis	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Procyon lotor	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pseudorasbora parva	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pueraria montana var. lobata	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sciurus carolinensis	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sciurus niger	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tamias sibiricus	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Threskiornis aethiopicus	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Trachemys scripta	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vespa velutina nigrithorax	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Figura 2: Presenza per Stato membro delle 48 specie esotiche invasive di rilevanza unionale indicate nelle segnalazioni del 2019. Il Portogallo non ha effettuato nessuna segnalazione.

I simboli  indicano rispettivamente che: i) la specie è presente nello Stato membro; ii) non è noto se la specie sia presente nello Stato membro; iii) la specie non è considerata presente nello Stato membro.




Figura 3: Distribuzione per area di 10x10 km della *Trachemys scripta* segnalata dagli Stati membri nel 2019. La specie è presente anche in Grecia, Portogallo e Romania, ma questi Stati membri non hanno comunicato la distribuzione sul reticolato.




Figura 4: Distribuzione per area di 10x10 km dell'*Heracleum mantegazzianum* segnalata dagli Stati membri nel 2019.

Un ulteriore problema si presenta quando una specie è aggiunta nell'elenco dell'Unione: se si tratta di una specie esotica invasiva comunemente commercializzata, essa è spesso sostituita sul mercato da altre specie esotiche, le quali possono essere ugualmente invasive. Queste specie di nuova introduzione devono a loro volta essere sottoposte a valutazione dei rischi, al fine di determinare se debbano figurare nell'elenco dell'Unione. Il problema si riscontra soprattutto nel commercio di animali da compagnia (ad esempio la sostituzione delle tartarughe palustri *Trachemys scripta* con altre tartarughe esotiche) e nel commercio orticolo (ad esempio la sostituzione del giacinto d'acqua *Eichhornia crassipes* con la pistia *Pistia stratiotes*). Per far fronte a questo problema alcuni portatori di interessi hanno proposto di compilare elenchi di specie autorizzate anziché di specie soggette a restrizioni. La disciplina giuridica vigente non contempla un siffatto approccio a livello di UE, ma alcuni Stati membri lo hanno adottato nella normativa nazionale, principalmente per il commercio di animali da compagnia.

La considerazione dei costi e degli aspetti socioeconomici richiesta dall'articolo 4, paragrafo 6, ha condizionato il processo di inserimento nell'elenco. L'esempio più caratteristico è il visone americano (*Neovison vison*), specie esotica invasiva che ha un effetto negativo significativo sulla biodiversità. Il visone americano è allevato per la produzione di pellicce in migliaia di allevamenti di visoni nell'UE. La specie non è stata inserita nell'elenco¹⁴. L'inclusione assoggetterebbe l'allevamento di questi visoni per la produzione di pellicce alla procedura di autorizzazione a norma dell'articolo 9 del regolamento IAS. Diversi Stati membri ritengono i costi di attuazione della procedura sproporzionati e si sono opposti all'inserimento della specie nell'elenco. È importante notare che il regolamento IAS offre soluzioni alternative rispetto all'inserimento di una specie nell'elenco dell'Unione. In primo luogo gli Stati membri interessati possono affrontare la questione di queste specie con misure nazionali. In secondo luogo le specie possono essere disciplinate grazie a una maggiore cooperazione regionale (cfr. parti 2.3 e 2.4).

L'inserimento di specie esotiche invasive marine pone alcuni problemi specifici¹⁵. Come illustrato in precedenza, delle 66 specie esotiche invasive che figurano nell'elenco dell'Unione solo una, il pesce gatto dei coralli *Plotosus lineatus*, è una specie marina. Diverse specie marine sono state tuttavia prese in considerazione per la compilazione del primo elenco dell'Unione. L'ostacolo principale all'inclusione delle specie marine è stato il timore che la loro elevata connettività ecologica e capacità di dispersione nell'ambiente marino rendessero più difficile e oneroso indagare e controllare le invasioni biologiche. Ciò è particolarmente pertinente nel caso delle specie che entrano nel Mar Mediterraneo attraverso il Canale di Suez. Tuttavia, nonostante questi problemi, la sorveglianza, il rilevamento precoce e l'eradicazione rapida delle specie marine in zone mirate può attenuarne gli effetti negativi¹⁶. Per quanto riguarda i vettori d'introduzione e di diffusione, la diffusione e gli effetti delle specie esotiche invasive nell'ambiente marino potrebbero essere ridotti sensibilmente mediante: i) l'attuazione completa della convenzione per la gestione delle acque di zavorra¹⁷ adottata dall'Organizzazione

¹⁴ Questa decisione è stata criticata da diversi portatori di interessi. Cfr. ad esempio le osservazioni di cittadini e portatori di interessi sulla proposta di secondo aggiornamento dell'elenco dell'Unione: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2124-Elenco-aggiornato-delle-specie-alloctone-invasive-nellUE_it.

¹⁵ Cfr. Kleitou P. et al. (2021) "The Case of Lionfish (*Pterois miles*) in the Mediterranean Sea Demonstrates Limitations in EU Legislation to Address Marine Biological Invasions", *Journal of Marine Science and Engineering* 2021, 9, 325. <https://doi.org/10.3390/jmse9030325>.

¹⁶ Cfr. Giakoumi S. et al. (2019) "Management priorities for marine invasive species", *Science of the Total Environment*, 688 (2019) 976-982. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.06.282>.

¹⁷ La convenzione è entrata in vigore l'8 settembre 2017, mentre il termine ultimo per l'adempimento delle sue disposizioni da parte delle navi è l'8 settembre 2024.

marittima internazionale (IMO)¹⁸; e ii) una migliore attuazione degli orientamenti dell'IMO sulle bioincrostazioni. Pertanto sono state effettuate diverse valutazioni dei rischi con riferimento alle specie esotiche invasive marine, che si dovranno prendere in considerazione per il prossimo aggiornamento dell'elenco dell'Unione.

2.2. Restrizioni e deroghe (articoli 7, 8, 9, 31 e 32)

L'effetto più diretto del regolamento IAS si ha in quanto le specie che figurano nell'elenco sono soggette a restrizioni, tra cui il divieto di essere oggetto di scambio commerciale (articolo 7). Deroghe alla maggior parte delle restrizioni sono possibili in casi eccezionali: i) nel quadro di un regime di autorizzazione gestito dagli Stati membri (che abiliti a svolgere attività di ricerca o conservazione ex situ conformemente all'articolo 8) o ii) se autorizzate dalla Commissione (in casi eccezionali per motivi di interesse generale imperativo conformemente all'articolo 9). Altre deroghe transitorie sono possibili per proprietari di animali da compagnia (articolo 31) e per scorte commerciali (articolo 32).

Dodici Stati membri hanno segnalato di aver rilasciato 100 autorizzazioni in totale nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del primo elenco dell'Unione, nell'agosto 2016, e dicembre 2018. Queste autorizzazioni riguardavano 32 specie esotiche invasive di rilevanza unionale. Di queste autorizzazioni, 87 erano per attività di ricerca e 13 per attività di conservazione ex situ. Le autorizzazioni per la conservazione ex situ sono state rilasciate a istituti che ospitavano esemplari indesiderati nell'ambito delle misure di gestione, attività che attualmente non richiede un'autorizzazione.

Ad oggi la Commissione ha adottato due decisioni di autorizzazione a norma dell'articolo 9, con le quali ha autorizzato due Stati membri a perseguire l'allevamento dei cani procione (*Nyctereutes procyonoides*) per la produzione di pellicce.

2.3. Articolo 11. Specie esotiche invasive di rilevanza regionale e specie autoctone dell'Unione

L'articolo 11 consente agli Stati membri di individuare, dal proprio elenco nazionale delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale (cfr. sezione 2.4), specie autoctone o non autoctone dell'Unione che richiedono una cooperazione regionale rafforzata. Tale cooperazione può condurre all'applicazione, nei confronti di queste specie e solo negli Stati membri interessati, della maggior parte delle restrizioni che si applicano alle specie incluse nell'elenco dell'Unione. La cooperazione regionale deve essere attivata da uno Stato membro; fino ad oggi l'attivazione non si è verificata.

Per le specie esotiche invasive autoctone dell'Unione, il forum scientifico e gli altri esperti consultati hanno confermato che una cooperazione regionale rafforzata costituirebbe un valore aggiunto per quanto riguarda la disciplina di molte specie di questo tipo. Tuttavia il forum scientifico ha individuato un ostacolo: l'incertezza sui limiti esatti tra l'areale naturale e quello estraneo di queste specie, limiti che spesso ricadono nel territorio dello Stato membro interessato: le specie possono essere autoctone in determinate parti dello Stato membro, ma esotiche e invasive in altre parti dello stesso Stato. Inoltre la conoscenza di tali limiti spesso evolve sulla scorta delle più recenti ricerche. Queste situazioni rendono inoltre particolarmente complesso spiegare al grande pubblico la necessità di adottare misure per gestire le specie in questione.

¹⁸ IMO: l'Organizzazione marittima internazionale è l'agenzia specializzata delle Nazioni Unite incaricata della sicurezza della navigazione e della prevenzione dell'inquinamento marino e atmosferico causato da navi.

Alcuni portatori di interessi hanno proposto di ricorrere all'articolo 11 per regolamentare a livello regionale, anziché includerle nell'elenco dell'Unione, le specie che hanno probabilità molto scarse di insediarsi in aree estese dell'Unione¹⁹. Quest'approccio sarebbe particolarmente utile per le specie di importante interesse commerciale. Ad esempio le piante ornamentali che possono produrre un grave effetto nella regione biogeografica del Mediterraneo sarebbero regolamentate soltanto in questa regione, mentre il loro commercio continuerebbe nell'Europa settentrionale, dove è improbabile che abbiano un impatto significativo. Le discussioni al riguardo tenute in seno al comitato per le specie esotiche invasive indicano che gli Stati membri non hanno accolto questa soluzione per i tre motivi seguenti:

- il regolamento IAS permette palesemente l'iscrizione di queste specie nell'elenco dell'Unione²⁰;
- l'iscrizione nell'elenco dell'Unione è considerata una misura più efficace, soprattutto tenendo conto del conseguente divieto di commercializzazione in tutta l'Unione;
- è difficile applicare le restrizioni commerciali solo in alcune parti dell'UE.

2.4. Articolo 12. Specie esotiche invasive di rilevanza nazionale

L'articolo 12 consente agli Stati membri di istituire un elenco nazionale delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale. Al 31 marzo 2021 erano 10 gli Stati membri che avevano adottato tali elenchi²¹. Il numero dei taxa in ciascuno di questi elenchi varia da 13 a più di 200. Alcuni comprendono interi gruppi tassonomici (generi e famiglie). Le specie e i gruppi tassonomici che figurano negli elenchi sono soggetti, a livello nazionale, a restrizioni analoghe a quelle che si applicano alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale a livello dell'UE. Alcune specie sono state inserite negli elenchi da diversi paesi. Tali specie indicano priorità comuni a questi paesi. Tranne alcune eccezioni ciò non ha tuttavia portato a un'azione coordinata.

2.5. Articolo 13. Piani d'azione sui vettori delle specie esotiche invasive

L'articolo 13 impone agli Stati membri, entro 18 mesi dall'adozione o dall'aggiornamento dell'elenco dell'Unione, di identificare e dare priorità ai vettori (ossia le vie e i meccanismi) tramite i quali le specie esotiche invasive di rilevanza unionale sono accidentalmente introdotte e si diffondono. L'articolo 13 prevede inoltre che, entro tre anni dall'adozione o dall'aggiornamento dell'elenco dell'Unione, gli Stati membri attuino piani d'azione per trattare i vettori prioritari.

La maggior parte degli Stati membri ha identificato i vettori prioritari che li riguardano. Come previsto dal regolamento IAS, la priorità è stata assegnata in base alle stime del volume delle specie che entrano nell'Unione attraverso un vettore e dell'entità dei potenziali effetti causati da tali specie. Tuttavia gli Stati membri hanno seguito metodologie differenti, che vanno da formule abbastanza semplici a formule complesse.

¹⁹ Cfr. ad esempio le osservazioni di cittadini e portatori di interessi sulla proposta di secondo aggiornamento dell'elenco dell'Unione: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2124-Elenco-aggiornato-delle-specie-alloctone-invasive-nellUE_it.

²⁰ Articolo 4, paragrafo 3, lettera b), e considerando 10 del regolamento IAS.

²¹ L'area presa in considerazione per la valutazione dei rischi è il territorio dell'Unione, regioni ultraperiferiche escluse. L'articolo 6 del regolamento IAS prevede disposizioni specifiche per le regioni ultraperiferiche, imponendo agli Stati membri che le contano di adottare per ciascuna di tali regioni un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza.

I vettori prioritari identificati variano notevolmente da uno Stato membro all'altro ed è stata data priorità a 36 vettori diversi. Ciononostante due vettori sono stati identificati come prioritari dalla maggior parte degli Stati membri: "fuga da situazioni di confinamento: fuga di specie domestiche, per acquario e per terrario" e "fuga da situazioni di confinamento: orticoltura" (cfr. tabella 1).

Alcuni Stati membri hanno incluso nelle analisi ulteriori specie esotiche invasive non incluse nell'elenco dell'Unione, così da poter elaborare piani d'azione di più ampio respiro. Ciò indica che l'attuale elenco dell'Unione è considerato troppo limitato per poter assegnare priorità a dei vettori al suo interno. Alcuni vettori non possono essere trattati a norma dell'articolo 13 a meno che non siano incluse nell'elenco dell'Unione le specie pertinenti. Ad esempio, se le specie introdotte e diffuse dalle acque di zavorra non sono incluse nell'elenco dell'Unione, l'intervento per trattare questo vettore non può essere promosso ai sensi del regolamento IAS.

Nonostante i progressi compiuti nell'assegnazione delle priorità, l'attuazione dell'articolo 13 è in ritardo nella maggior parte degli Stati membri. Al 31 marzo 2021 erano solo 10²² gli Stati membri che avevano predisposto e comunicato alla Commissione il piano d'azione sui vettori. Nel giugno 2021 la Commissione ha avviato procedure nei confronti di 18 Stati membri per non aver predisposto i propri piani d'azione.

Categorie o sottocategorie di vettori secondo la classificazione utilizzata nelle relazioni del 2019		Numero di Stati membri che hanno identificato il vettore come prioritario	Numero di specie esotiche invasive di rilevanza unionale interessate dal vettore
1. RILASCIO IN NATURA	1.1 Controllo biologico	-	-
	1.2 Controllo dell'erosione/stabilizzazione delle dune (frangivento, siepi ecc.)	2	3
	1.3 Attività di pesca in habitat naturale (inclusa pesca sportiva)	6	7
	1.4 Caccia	1	1
	1.5 "Miglioramento" del paesaggio/flora/fauna in habitat naturale	4	6
	1.6 Introduzione a fini di conservazione o di gestione della flora o fauna selvatica	-	-
	1.7 Rilascio in natura a scopo d'uso (diversamente dai casi appena citati, ad esempio: pellicce, trasporto, uso medico)	2	12
	1.8 Altro tipo di rilascio deliberato	4	11
2. FUGA DA SITUAZIONI DI CONFINAMENTO	2.1 Agricoltura (comprese materie prime per biocarburanti)	2	2
	2.2 Acquacoltura/maricoltura	6	18
	2.3 Giardino botanico/zoo/acquario (esclusi gli acquari domestici)	5	39
	2.4 Specie domestica/per acquario/per terrario (incluso il mangime vivo ad essa destinato)	13	33
	2.5 Animali di allevamento (compresi gli animali tenuti sotto controllo limitato)	1	2
	2.6 Silvicultura (compreso l'imboschimento o rimboschimento)	2	4
	2.7 Allevamento di animali da pelliccia	1	3
	2.8 Orticoltura	11	23
	2.9 Fini ornamentali diversi dall'orticoltura	9	26
	2.10 Ricerca e impianti di allevamento ex situ (in strutture apposite)	-	-
	2.11 Mangime vivo ed esche vive	8	9
	2.12 Altri tipi di fuga da situazioni di confinamento	2	11

²² Compreso il Regno Unito prima del recesso dall'UE.

3. TRASPORTO - CONTAMINANTI	3.1 Materiale vivaistico contaminante	2	16
	3.2 Esche contaminate	-	-
	3.3 Alimenti contaminanti (che contaminano anche il mangime vivo)	1	2
	3.4 Contaminanti su animali (esclusi i parassiti, le specie trasportate da ospiti/vettori)	3	15
	3.5 Parassiti su animali (comprese le specie trasportate da ospiti e vettori)	-	-
	3.6 Contaminanti su piante (esclusi i parassiti, le specie trasportate da ospiti/vettori)	3	14
	3.7 Parassiti su piante (comprese le specie trasportate da ospiti e vettori)	-	-
	3.8 Contaminanti delle sementi	1	3
	3.9 Commercio del legname	-	-
	3.10 Trasporto di materiale proveniente dall'habitat (suolo, vegetazione ecc.)	8	23
4. TRASPORTO - COME "CLANDESTINI"	4.1 Su materiale da pesca sportiva/pesca	6	20
	4.2 In contenitore/sfuso	2	3
	4.3 Specie "autostoppiste" su o dentro un aeromobile	1	1
	4.4 Specie "autostoppiste" su navi/imbarcazioni (escluso in acque di zavorra e incrostazioni dello scafo)	3	14
	4.5 Su macchinari/attrezzature	3	17
	4.6 Su persone e sui loro bagagli/attrezzature (in particolare in ambito turistico)	1	7
	4.7 Su imballaggi biologici, in particolare imballaggi in legno	1	1
	4.8 In acque di zavorra di nave/imbarcazione	5	7
	4.9 Su incrostazioni dello scafo di nave/imbarcazione	4	8
	4.10 Su veicoli (automobile, treno ecc.)	4	12
	4.11 Altri mezzi di trasporto	1	1
5. CORRIDOIO	5.1 Mari/vie navigabili/bacini tra loro interconnessi	6	35
	5.2 Ponti e gallerie	-	-
6. IN MODO AUTONOMO	5.3 Dispersione naturale, attraverso le frontiere, di specie esotiche invasive che sono state introdotte attraverso i vettori da 1 a 5	8	45

Tabella 1: Categorie dei vettori utilizzate nelle segnalazioni, numero di Stati membri che hanno indicato ciascun vettore come prioritario e numero di specie esotiche invasive di rilevanza unionale considerate pertinenti per ciascun vettore.

2.6. Articolo 14. Sistema di sorveglianza

L'articolo 14 impone agli Stati membri di istituire un sistema di sorveglianza che raccolga e registri i dati sulla frequenza nell'ambiente delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale.

Al 31 marzo 2021 erano 24 gli Stati membri che avevano istituito questo sistema, spesso sulla base di sistemi esistenti, compresi sistemi derivanti da altri atti normativi dell'UE. In pochissimi casi è stato approntato un sistema di sorveglianza nuovo. I sistemi di vari Stati membri sono legati alla scienza dei cittadini e alcuni sistemi ne dipendono quasi esclusivamente. Alcuni Stati membri hanno incluso anche le informazioni raccolte presso i portatori di interessi (agricoltori, silvicoltori, cacciatori, pescatori, organizzazioni non governative di conservazione della natura, ecc.). Nel giugno 2021 la Commissione ha avviato procedure nei confronti di tre Stati membri per non aver istituito un sistema di sorveglianza.

Sono state osservate lacune e incongruenze nella segnalazione della distribuzione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale. Le segnalazioni evidenziano notevoli differenze nel numero di specie registrate nelle regioni di frontiera da Stati membri limitrofi (cfr. figura 5). Ciò indica che: i) l'effettiva distribuzione di alcune specie esotiche invasive di rilevanza unionale non è ancora completamente nota; ii) almeno fino al 2018, quando sono state raccolte le segnalazioni, i sistemi di sorveglianza non

coprivano in modo adeguato tutte le specie esotiche invasive di rilevanza unionale o tutti i territori nazionali.




Figura 5: Numero delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale sulle 48 specie indicate nelle segnalazioni del 2019 per area di 10x10 km.

2.7. Articolo 15. Controlli ufficiali

L'articolo 15 impone agli Stati membri di disporre, entro il 2 gennaio 2016, di strutture pienamente operative preposte a eseguire i controlli ufficiali necessari a prevenire l'introduzione deliberata di specie esotiche invasive di rilevanza unionale.

Al 31 marzo 2021 erano 25 gli Stati membri che disponevano di tali strutture. Le strutture implicano i servizi doganali e/o fitosanitari/veterinari. Gli Stati membri hanno segnalato solo poche intercettazioni di specie esotiche invasive in esito ai controlli ufficiali alla frontiera.

La completezza delle strutture preposte a eseguire i controlli ufficiali varia da uno Stato membro all'altro. L'integrazione dell'elenco dell'Unione nella tariffa integrata dell'Unione europea (TARIC)²³ e nel sistema TRACES²⁴ ha agevolato i controlli documentali. Tuttavia solo pochi Stati membri sembrano effettuare analisi dei rischi e controlli fisici specifici. Per molti Stati membri occorrerà definire meglio l'attribuzione delle competenze tra le varie autorità coinvolte, anche nell'ambito di programmi di cooperazione, scambio di informazioni e formazione. Nel giugno 2021 la Commissione ha avviato procedure nei confronti di due Stati membri per non aver attuato l'articolo 15.

2.8. Articoli 16 e 17. Notifiche di rilevamento precoce ed eradicazione rapida nella fase iniziale dell'invasione

Conformemente all'articolo 16 gli Stati membri devono notificare alla Commissione la comparsa di specie esotiche invasive di rilevanza unionale la cui presenza non era fino a quel momento nota o la ricomparsa di specie esotiche invasive di rilevanza unionale dopo che ne era stata constatata l'eradicazione. Conformemente all'articolo 17 questi Stati membri devono: i) applicare misure di eradicazione rapida; ii) comunicare tali misure alla Commissione; e iii) informarne gli altri Stati membri.

Dall'adozione del primo elenco dell'Unione nel luglio 2016 fino al 31 marzo 2021, 19 Stati membri (compreso il Regno Unito prima del recesso dall'UE) hanno comunicato alla Commissione, tramite l'apposito sistema di notifiche²⁵, 135 casi di il rilevamento precoce riguardanti 34 delle 66 specie esotiche invasive di rilevanza unionale. In 57 di questi casi le notifiche hanno confermato l'eradicazione rapida; in 42 casi l'intervento era in corso; in 5 casi non era stata ancora decisa alcuna misura; in 1 caso lo Stato membro ha deciso di applicare le misure di gestione in linea con l'articolo 18 (deroghe all'obbligo di eradicazione rapida). In 30 casi gli Stati membri hanno ritenuto che l'eradicazione rapida non fosse stata conseguita. La specie per cui sono state presentate più notifiche di rilevamento precoce, 43 in totale, è il calabrone asiatico (*Vespa velutina nigrithorax*).

²³ Tariffa integrata dell'Unione europea.

²⁴ Sistema esperto per il controllo degli scambi.

²⁵ NOTSYS: <https://easin.jrc.ec.europa.eu/notsys/>.




Figura 6: Rilevamento precoce di specie esotiche invasive di rilevanza unionale nel periodo da luglio 2016 a marzo 2021. I numeri comprendono le notifiche multiple per Stato membro relative alle stesse specie.

2.9. Articolo 19. Misure di gestione

L'articolo 19 impone agli Stati membri di applicare misure di gestione efficaci per le specie esotiche invasive di rilevanza unionale ampiamente diffuse nel loro territorio. Tali misure devono essere volte all'eradicazione, al controllo numerico o al contenimento della popolazione della specie esotica invasiva.

23 Stati membri hanno segnalato di aver applicato misure di gestione per le specie esotiche invasive presenti nel loro territorio nel periodo da luglio 2016 a dicembre 2018. Hanno segnalato 634 differenti misure di gestione che hanno riguardato 41 delle 43 specie esotiche invasive incluse nell'elenco dell'Unione nel periodo in questione e presenti nel territorio dell'Unione. Alcuni Stati membri hanno elaborato misure per ciascuna singola popolazione specifica delle specie presente sul territorio, mentre altri hanno adottato misure per l'intera popolazione presente sul territorio.

Secondo le segnalazioni il 6 % delle misure di gestione è sfociata nell'eradicazione; il 21 % ha prodotto una diminuzione della popolazione destinataria; il 14 % non ha prodotto alcun cambiamento nella popolazione destinataria; il 17 % ha mostrato un

aumento nella popolazione destinataria nonostante le misure di gestione; e il 42 % non ha determinato risultati chiari. Le segnalazioni mostrano inoltre sforzi significativi tesi a comprendere e attenuare gli effetti delle misure di gestione sulle specie non destinarie.

2.10. Articolo 25. Sistema informativo di supporto

Il sistema informativo di supporto instaurato dalla Commissione per agevolare l'attuazione del regolamento IAS comprende:

- la rete europea per le informazioni sulle specie esotiche²⁶, che consente di accedere facilmente alle informazioni scientifiche e ai dati territoriali concernenti circa 14 000 specie esotiche invasive presenti in Europa;
- il sistema di notifica europeo delle specie esotiche invasive²⁷, che permette agli Stati membri di notificare alla Commissione e informare gli altri Stati membri circa il rilevamento precoce di specie esotiche invasive di rilevanza unionale e le misure di eradicazione rapida adottate.

2.11. Sensibilizzazione

La maggior parte degli Stati membri ha avviato iniziative per informare il pubblico sugli effetti delle specie esotiche invasive e sulla necessità di occuparsene, principalmente attraverso l'allestimento o il potenziamento di siti web specifici. Gli Stati membri hanno condotto campagne di sensibilizzazione per la popolazione o per categorie specifiche di cittadini (portatori di interessi, giovani, scuole ecc.) attraverso vari mezzi (articoli su giornali e riviste, comunicati stampa, newsletter, programmi televisivi e radiofonici, esposizioni museali, conferenze, indagini pubbliche, applicazioni su dispositivo mobile per la scienza dei cittadini, promozione di codici di condotta). In molti Stati membri i cittadini sono stati informati anche mediante le ONG, il settore privato, gli istituti di istruzione e le altre associazioni interessate dalle specie esotiche invasive o che lavorano su di esse.

La Commissione sensibilizza sul problema delle specie esotiche invasive attraverso una pagina web specifica²⁸ (la piattaforma EASIN che comprende la divulgazione scientifica, l'istruzione online e i contenuti sui social media) e l'applicazione mobile per la scienza dei cittadini "Invasive Alien Species in Europe"²⁹. I progetti in corso mirano a: i) migliorare la comprensione e la comunicazione nei settori chiave e tra le autorità competenti che si occupano della questione delle specie esotiche invasive³⁰; ii) promuovere una gestione umana delle specie esotiche invasive vertebrate³¹. La Commissione ha elaborato inoltre materiali per assistere gli Stati membri nell'attuazione del regolamento IAS (ad esempio orientamenti per agevolare l'identificazione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale mediante controlli ufficiali o sistemi di sorveglianza e un manuale per interpretare le categorie di vettori d'introduzione delle specie esotiche secondo quanto stabilito dalla convenzione sulla diversità biologica).

²⁶ EASIN: <https://easin.jrc.ec.europa.eu/easin>.

²⁷ NOTSYS: <https://easin.jrc.ec.europa.eu/notsys>.

²⁸ https://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm.

²⁹ <https://easin.jrc.ec.europa.eu/easin/CitizenScience/BecomeACitizen>.

³⁰ <https://www.adelphi.de/en/project/invasive-alien-species-improving-understanding-and-communication>.

³¹ <https://www.iucn.org/regions/europe/our-work/biodiversity-conservation/invasive-alien-species/humane-management-vertebrate-ias>.

2.12. Costi di attuazione, benefici e finanziamenti

19 Stati membri hanno fornito alcune stime dei costi dell'adeguamento al regolamento IAS nel periodo 2015-2018. I costi vanno da 17 000 EUR a 40 milioni di EUR per Stato membro. La stima dei costi totali nel quadriennio per tutti gli Stati membri ammonta a circa 75 milioni di EUR. La maggior parte delle stime tiene conto delle misure di gestione e di sensibilizzazione, ma alcune comprendono anche i costi del personale e altre spese. Poiché le stime non includono le stesse categorie di costo e presentano limiti di vario tipo, i confronti non sono indicativi.

La maggior parte degli Stati membri ritiene che i costi segnalati siano sottostime dei costi effettivi. Gli Stati membri non sono stati per lo più in grado di quantificare i costi complessivi, poiché l'attuazione è affidata ad enti pubblici che se ne occupano nell'ambito dell'attività o delle capacità esistenti (per quanto riguarda, ad esempio, i controlli ufficiali o i sistemi di sorveglianza). Alcune attività sono inoltre svolte da una serie di soggetti diversi di livello nazionale, regionale e locale ed è pertanto difficile raccogliere tutti i costi. Le misure di gestione sono spesso parte di attività che travalicano le sole specie esotiche invasive inserite nell'elenco, ma vertono in generale su tali specie o sul ripristino della natura, il che rende molto complessa l'identificazione dei costi relativi all'attuazione del mero regolamento IAS.

Sostengono costi anche i settori economici, che devono adeguare le loro attività (ad esempio i commercianti di animali da compagnia o i commercianti orticoli che devono interrompere il commercio delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e gli zoo che devono adottare misure per impedire la fuga e la riproduzione degli esemplari che ospitano).

Prevedere i benefici è difficile, quantomeno in termini monetari. Tra i benefici risultanti dalla prevenzione delle nuove introduzioni e dalla gestione delle popolazioni esistenti di specie esotiche invasive di rilevanza unionale figurano i mancati effetti negativi sulla biodiversità, sulla salute umana (ad esempio le ustioni cutanee causate dal panace gigante *Heracleum mantegazzianum*) e sull'economia (ad esempio i danni alle infrastrutture). Studi recenti³² confermano l'ipotesi formulata nella valutazione d'impatto relativa al regolamento IAS³³, secondo cui il costo per trattare quanto prima la questione delle specie esotiche invasive è compensato chiaramente dai costi del mancato intervento o di un intervento in forte ritardo. I costi legati ai danni e alla gestione tendono infatti ad aumentare sostanzialmente nel tempo.

Benché sia stato segnalato un certo successo nell'eradicazione o nel contenimento di specie esotiche invasive di rilevanza unionale (cfr. parti 2.8 e 2.9), valutare l'impatto complessivo del regolamento IAS in tal senso è prematuro. Un documento di riferimento sulla distribuzione delle specie elencate al momento dell'adozione dell'elenco dell'Unione è stato elaborato nel 2013³⁴. La prima distribuzione segnalata dagli Stati membri si basa sulle migliori conoscenze disponibili alla data più prossima possibile al 31 dicembre 2018. Tuttavia gli obblighi di gestione sono applicati solo a partire da febbraio 2018 e febbraio 2019, rispettivamente per il primo elenco dell'Unione e per il suo primo aggiornamento. Non stupisce quindi che il confronto tra il documento di riferimento e le

³² Cfr. Cuthbert R.N. *et al.* "Global economics of aquatic invasive alien species", *Science of the Total Environment* 775 (2021) 145238. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.145238>; Ahmed D.A. *et al.* "Managing biological invasions: the cost of inaction", *Biological Invasions* (2021) In revisione. DOI: 10.21203/rs.3.rs-300416/v1.

³³ SWD(2013) 321 final.

³⁴ <https://easin.jrc.ec.europa.eu/easin/Documentation/Baseline>.

distribuzioni segnalate non mostrino cambiamenti significativi³⁵. Un confronto più indicativo potrà essere effettuato sulla base della seconda segnalazione della distribuzione, prevista per il 2025. Un'ulteriore misura positiva sarebbe una riduzione notevole nella pressione esercitata dalle specie esotiche invasive sulle specie e sugli habitat protetti. Queste tendenze hanno tuttavia un andamento molto lento e non si prevede di valutarle prima del 2030.

Gli Stati membri hanno segnalato che l'intervento adottato è stato finanziato da fonti locali/nazionali e da risorse dell'UE, principalmente il programma LIFE e il Fondo di coesione dell'UE. Molti Stati membri, soprattutto quelli che fanno maggiormente affidamento sui fondi dell'UE, hanno addotto la mancanza di risorse sufficienti fra i motivi principali dei ritardi nell'attuazione di determinate disposizioni.

2.13. Problematiche legate all'attuazione

Il presente riesame ha identificato le problematiche e aree di miglioramento riportate di seguito.

- L'attuazione completa del regolamento IAS non è stata ancora realizzata in quanto la maggior parte degli Stati membri non ha ancora attuato i piani d'azione per trattare i vettori prioritari. Inoltre in molti Stati membri vi è margine per migliorare sia la completezza della copertura dei sistemi di sorveglianza sia le strutture preposte a eseguire i controlli ufficiali.
- L'incertezza sugli effetti potenziali o sulla rilevanza economica di determinate specie può ostacolare l'inserimento nell'elenco dell'Unione, riducendo l'effetto del regolamento IAS. Eppure il regolamento IAS prevede disposizioni (misure di emergenza e una cooperazione regionale rafforzata) che potrebbero trattare la questione delle specie che costituiscono un rischio imminente e le specie di rilevanza economica. Tuttavia gli Stati membri non hanno ancora fatto ricorso a queste disposizioni e il regolamento IAS non conferisce alla Commissione il diritto di attivarle.
- Vi è margine per un coordinamento maggiore tra gli Stati membri poiché: i) gli elenchi delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale riportano alcune specie comuni; ii) le priorità delle misure di gestione e degli sforzi differiscono tra paesi limitrofi; iii) gli Stati membri hanno identificato priorità molto diverse nei vettori da trattare.
- Il fatto che l'elenco dell'Unione sia un elenco di priorità in cui le specie possono essere inserite solo sulla base di prove sufficienti implica che, per sua stessa natura, esso non può comprendere tutte le specie esotiche invasive.
- La mancanza di finanziamenti sufficienti per trattare la questione delle specie esotiche invasive continua a rappresentare un ostacolo per molti Stati membri. Pertanto i finanziamenti dell'UE restano importanti per integrare i fondi nazionali, in provenienza da diverse fonti (ad esempio il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura per le specie esotiche invasive nell'ambiente marino; Orizzonte Europa per le attività di ricerca pertinenti; la politica agricola comune per la gestione delle specie esotiche invasive pertinenti ecc.); questa combinazione permetterà un'attuazione completa ed efficace.
- La mancanza di capacità amministrativa, soprattutto a livello locale e regionale, è un altro problema importante in diversi Stati membri. Ciò riguarda una serie di aspetti, dalla capacità di gestire sistemi di sorveglianza sufficienti alla capacità di

³⁵ <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC123170>.

assegnare le priorità e attuare interventi (tra cui: i) predisporre e attuare piani d'azione; ii) gestire le necessarie consultazioni pubbliche e i conflitti laddove si presentano (ad esempio tra i gruppi di portatori di interessi che si oppongono all'inserimento nell'elenco o alle misure di gestione)).

- Vi sono lacune in termini di conoscenze, in particolare per quanto riguarda: i) i metodi per documentare i costi e i benefici derivanti dal trattamento della questione delle specie esotiche invasive; ii) le implicazioni dei cambiamenti climatici per quanto concerne l'insediamento e la diffusione delle specie esotiche invasive; iii) i nuovi metodi di gestione delle specie esotiche invasive, in particolare le misure per trattare un'ampia gamma di taxa di specie esotiche invasive a livello di vettore.

3. CONCLUSIONI

Dato che l'applicazione dei termini per attuare i diversi obblighi previsti dal regolamento IAS era scaglionata nel periodo compreso tra l'adozione del primo elenco dell'Unione, nel luglio 2016, e luglio 2019, è prematuro trarre conclusioni sulla maggior parte degli aspetti inerenti a tale regolamento. Per questo motivo la Commissione non integra la presente relazione con una proposta legislativa di modifica del regolamento IAS. Ulteriori informazioni per stabilire se una siffatta proposta sia necessaria saranno raccolte mediante le prossime segnalazioni degli Stati membri, previste per il 2025.

Se da un lato l'attuazione del regolamento IAS si dimostra problematica sotto diversi aspetti, dall'altro inizia a conseguire alcuni degli obiettivi fissati. Questo primo riesame individua alcuni risultati significativi, riportati di seguito.

- Il regolamento IAS ha istituito un quadro coerente per trattare la questione delle specie esotiche invasive a livello di UE. Ha indotto la maggior parte degli Stati membri a istituire un sistema di sorveglianza ed effettuare controlli ufficiali per queste specie. Malgrado il breve periodo di completa ed effettiva attuazione, vi sono elementi che confermano che le restrizioni (ad esempio l'eliminazione delle specie dal commercio), il rilevamento precoce o l'eradicazione rapida e la gestione delle specie ampiamente diffuse portano benefici.
- Le disposizioni sull'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale si sono dimostrate efficaci e hanno consentito aggiornamenti periodici dell'elenco. Il numero di notifiche di rilevamento precoce e di misure di gestione adottate indicano che le specie esotiche invasive inserite nell'elenco sono d'interesse per la maggior parte degli Stati membri.
- Le informazioni sulle specie esotiche invasive presenti in Europa sono ormai centralizzate e più che mai complete. Sono stati approntati nuovi meccanismi per la segnalazione e l'avviso di nuovi avvistamenti.
- Il regolamento IAS ha contribuito a una maggiore sensibilizzazione sul problema delle specie esotiche invasive anche tra il grande pubblico.

Il regolamento IAS è un atto normativo vigente al momento giusto. Ci si attende che il previsto aumento del commercio e dei viaggi su scala mondiale, unito ai cambiamenti climatici, incrementi il rischio di introduzione e insediamento di specie esotiche invasive. Di conseguenza gli effetti negativi sulla biodiversità e sugli ecosistemi, sulla salute umana e sull'economia potrebbero aumentare, così come potrebbero aumentare i costi

associati³⁶. L'attuazione completa del regolamento IAS, così come degli altri atti normativi e accordi internazionali in materia, deve essere incrementata. È questo uno degli impegni assunti nell'ambito della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030³⁷.

³⁶ Cfr. ad es. Diagne C. *et al.* (2021), "High and rising economic costs of biological invasions worldwide", *Nature*.
<https://doi.org/10.1038/s41586-021-03405-6>.

³⁷ COM(2020) 380 final.